



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

AREA PERSONALE

Servizio Personale Docente – Settore Reclutamento professori

Decreto n.

4891

IL RETTORE

Vista la legge 9.5.1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7.8.1990, n. 241, e successive modificazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la legge 3.7.1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei professori universitari di ruolo, e successive modificazioni;

Visto il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni;

Vista la legge 30.12.2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", e s.m.i., e in particolare gli artt. 15, 16, 18, 24, 29;

Visto il Decreto Legislativo 29.3.2012, n. 49 recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli Atenei, in attuazione della citata Legge 240/2010;

Visto il D.M. 30.10.2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali;

Visto il D.M. 10.8.2017, n. 614, relativo al contingente assunzionale per l'anno 2017;

Visto il codice etico dell'Ateneo, emanato con D.R. n. 497 del 16.12.2011;

Visto il "Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Genova", emanato con D.R. n. 1143 del 27.2.2015;

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova, emanato con D.R. n. 1986 del 5.6.2017, in vigore dal 4.7.2017;

Visto il D.D.A. n. 1058 del 21.12.2011, con il quale è stabilito il pagamento di un contributo per l'iscrizione alle procedure di reclutamento avviate da questo Ateneo;

Visto il D.R. n. 3624 del 28.10.2016 con il quale questa Università ha emanato, da ultimo, il "Regolamento in materia di chiamate dei professori di prima e seconda fascia, di cui all'art. 18 della Legge 30.12.2010, n. 240";

Vista la delibera in data 27.9.2017 con la quale il Consiglio di Amministrazione approva, tra le altre, la proposta di attivazione di n. 1 procedura selettiva volte alla copertura di n. 1 posto di professore di seconda fascia mediante chiamata, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, e del relativo Regolamento di Ateneo, deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze chirurgiche e diagnostiche integrate (DISC), come specificato nell'allegato "A" che fa parte integrante del presente provvedimento, sulla quale ha espresso parere favorevole la competente Scuola;

Viste le motivate esigenze scientifiche e didattiche in capo al Dipartimento;

Vista la disponibilità finanziaria risultante nel Bilancio di Ateneo nel rispetto delle disposizioni normative in materia di programmazione e di reclutamento presso le Università;

Fatto salvo il rispetto della percentuale prevista dall'art. 18, comma 4, della citata legge n. 240/2010;

DECRETA

Art. 1

Numero e destinazione dei posti

1. Presso l'Università degli Studi di Genova è indetta n. 1 procedura selettiva volta alla copertura di n. 1 posto di professore di **seconda** fascia, corrispondente all'impegno di **0,70** p.o, mediante chiamata, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge 30.12.2010, n. 240, e del relativo Regolamento di Ateneo citato in premessa, per il Dipartimento, la Scuola, il settore concorsuale e il settore scientifico disciplinare specificato nell'allegato "A", che fa parte integrante del presente bando.
2. Nell'allegato "A" sono altresì riportate le informazioni sulle specifiche funzioni che il vincitore sarà chiamato a svolgere (con esclusione di ogni finalità valutativa), nonché l'eventuale numero massimo delle pubblicazioni da presentare a scelta del candidato, comunque non inferiore a quindici.
3. Per quanto concerne le declaratorie dei settori concorsuali, si rimanda al D.M. 30.10.2015, n. 855, citato in premessa.
4. Questa Università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'Università stessa.
5. I posti di cui al presente bando sono parametrati, ciascuno, al valore pieno del punto organico riferito ai professori associati (**0,70**).

Art. 2

Requisiti di ammissione e cause di esclusione

1. Sono ammesse a partecipare alla procedura selettiva di cui all'art. 1 le seguenti categorie di candidati:
 - a) gli studiosi in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della citata legge n. 240/2010 per il settore concorsuale indicato nel bando ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per la fascia di docenza oggetto del procedimento stesso, ovvero per la fascia superiore purché non siano già in ruolo nella fascia superiore;
 - b) i professori di **seconda** fascia già in servizio presso altri Atenei, inquadrati nel settore concorsuale indicato nel bando ovvero in uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore;
 - c) gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministro competente, sentito il Consiglio universitario nazionale;
 - d) coloro che abbiano conseguito l'idoneità in applicazione della legge 3.7.1998, n. 210, per la **seconda** fascia, limitatamente al periodo di durata dell'idoneità stessa, ai sensi dell'art. 29, comma 8, della citata legge n. 240/2010. L'idoneità deve essere conseguita per un settore scientifico disciplinare ricompreso nel settore concorsuale indicato nel bando ovvero in uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore.

Sono altresì ammessi i candidati in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del citato D.M. 30.10.2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali.

2. Non possono partecipare alle procedure:
 - a) coloro che sono esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
 - b) coloro che sono stati destituiti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
 - c) coloro che sono stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127 lettera d) del D.P.R. 10.1.1957, n. 3;
 - d) coloro che abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso o un rapporto di unione civile tra persone dello stesso sesso, così come regolato dall'art. 1 della Legge 20.5.2016, n. 76, oppure risultino in stato di convivenza di fatto, così come regolato dall'art. 1, commi 37 e ss della Legge 20.5.2016, n. 76, con un professore afferente al Dipartimento che formula la

proposta di chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.

3. I requisiti di ammissione sono riferiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alle procedure.

4. I candidati sono ammessi con riserva e l'Amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Rettore, l'esclusione dalle procedure. Tale provvedimento verrà comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

5. I candidati debbono allegare alla domanda **in formato elettronico** la ricevuta del versamento di un contributo non rimborsabile pari a € 10,00 (dieci), come richiesto dal D.D.A. n. 1058 del 21.12.2011, citato in premessa. Tale contributo dovrà essere versato sul conto corrente bancario Gruppo Carige, Codice IBAN IT04 W061 7501 4060 0000 2367 690, Codice BIC/SWIFT CRGEITGG106, intestato a "Università degli Studi di Genova", causale "contributo iscrizione procedura selettiva professore di **seconda fascia**".

Art. 3

Modalità e termini per la presentazione della domanda

1. La domanda di ammissione alla procedura deve essere prodotta, **tassativamente in via telematica**, compilando l'apposito modulo, entro il termine perentorio indicato nel comma successivo, utilizzando una specifica applicazione informatica, disponibile alla pagina <https://concorsi.unige.it>, che richiede necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l'auto-registrazione al sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda. In fase di inoltro, verrà automaticamente attribuito alla domanda un numero identificativo che, unitamente al codice concorso indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla procedura di selezione è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà inviata automaticamente via e-mail. Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico. Entro la scadenza, è consentito al candidato l'inoltro di ulteriori domande riferite alla stessa procedura selettiva, al fine di correggere eventuali errori e/o per integrazioni: ai fini della partecipazione alla procedura, sarà ritenuta valida la domanda con data e ora di presentazione più recente. Il sistema richiede altresì di allegare alla domanda i documenti in formato elettronico di cui al presente bando. **Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.**

2. La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata entro le ore 12:00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso relativo all'emissione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

3. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.

4. Il candidato deve indicare con chiarezza e precisione il Dipartimento, la Scuola, il settore concorsuale e il settore scientifico disciplinare per il quale intende essere ammesso alla procedura.

5. Nella domanda il candidato deve dichiarare il proprio cognome e nome, data, luogo di nascita, codice fiscale e residenza nonché:

- a) il possesso del requisito di ammissione di cui all'art. 2, comma 1;
- b) la cittadinanza posseduta;
- c) la posizione in merito alle condanne penali, indicando gli estremi delle eventuali sentenze e degli eventuali procedimenti penali pendenti;
- d) di non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del D.P.R. 10.1.1957, n.3;
- e) se cittadino italiano di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il Comune e indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime; se cittadino straniero di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento, nonché di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- f) di non essere in rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso o in rapporto di unione civile tra persone dello stesso sesso, così come regolato dall'art. 1 della Legge 20.5.2016, n. 76, oppure in stato di convivenza di fatto, così come regolato dall'art. 1, commi 37 e ss della Legge 20.5.2016, n. 76, con un professore afferente al Dipartimento che formula la proposta di chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.

La mancanza delle dichiarazioni di cui al presente comma comporta l'esclusione dalla procedura.

Il candidato deve inoltre dichiarare di aver osservato il limite riferito al numero massimo di pubblicazioni scientifiche da presentare, eventualmente specificato nell'allegato "A".

Il candidato in servizio presso altro Ateneo deve impegnarsi a collaborare per ottenere il rilascio del nulla osta da parte dell'Università di appartenenza – ove necessario – in caso di nomina in corso di anno accademico (v. art. 9, comma 1, del presente bando).

6. Nella domanda devono essere altresì indicati il recapito di posta elettronica, al fine della maggior tempestività di ricezione di ogni utile comunicazione, nonché quello che il candidato elegge ai fini della procedura. Ogni eventuale variazione degli stessi deve essere tempestivamente comunicata al Settore cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione.

7. I candidati devono produrre, **in formato elettronico**, unitamente alla domanda:

- a) fotocopia non autenticata di un documento di identità;
- b) curriculum della propria attività scientifica e didattica, redatto in unica copia sul modulo "B" allegato;
- c) copia delle pubblicazioni scientifiche ritenute utili ai fini della selezione, in formato .pdf, con relativo elenco, debitamente sottoscritto. Le stesse devono essere dichiarate conformi agli originali mediante apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta su modulo "C" allegato (per le pubblicazioni si rimanda anche all'art. 5);
- d) la ricevuta del versamento del contributo non rimborsabile pari a € 10,00 (dieci), come previsto dall'art. 2, comma 5.

8. Le dichiarazioni formulate nella domanda sono da ritenersi rilasciate ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20.2.2001, e successive modificazioni, dai candidati aventi titolo all'utilizzazione delle forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal decreto citato.

9. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 12.11.2011, n. 183, i candidati dimostrano il possesso dei titoli esclusivamente mediante le dichiarazioni di cui al citato D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni. Per la presentazione delle pubblicazioni si rimanda anche all'art. 5.

10. Le stesse modalità previste ai commi precedenti per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione Europea. Per l'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive da parte dei cittadini non appartenenti all'Unione Europea si rimanda all'art. 4.

11. Non è consentito il riferimento a titoli o pubblicazioni altre volte presentati presso questa od altre amministrazioni, o a titoli allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.

12. L'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, sia a campione, sia in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

13. L'Università non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento di comunicazioni, qualora esso dipenda dall'inesatta indicazione del recapito da parte del candidato ovvero dall'omessa, o tardiva, comunicazione del mutamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

ART. 4

Cittadini non appartenenti all'Unione Europea – dichiarazioni sostitutive

1. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al citato D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e successive modificazioni, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

2. Al di fuori dei casi previsti al comma precedente i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le predette dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

ART. 5

Pubblicazioni

1. Sono considerati valutabili ai fini della procedura selettiva di cui al presente bando i lavori per i quali si sia proceduto al deposito legale nelle forme di cui al Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 660/1945, così come integrato e modificato dalla legge n. 106/2004 e dal D.P.R. n. 252/2006.
2. Le pubblicazioni debbono essere presentate, con le modalità di cui all'art. 3, nella lingua di origine e, se diversa da quelle di seguito indicate, tradotte in una delle seguenti lingue: italiana, francese, inglese, tedesca e spagnola. I testi tradotti devono essere presentati in copia dattiloscritta secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
3. Tuttavia, per le procedure riguardanti materie linguistiche, è ammessa la presentazione di pubblicazioni scritte nella lingua o in una delle lingue per le quali è bandita la procedura, anche se diverse da quelle indicate nel precedente comma 2.

ART. 6

Nomina della Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è composta in conformità alle disposizioni di cui all'art. 8 del Regolamento in materia di chiamate citato in premessa.
2. Della nomina è data pubblicità sul sito web dell'Ateneo.

Art. 7

Valutazione dei candidati

Adempimenti della Commissione

1. La Commissione giudicatrice, ricevuto il decreto rettorale di nomina, fissa il calendario dei propri lavori.
2. La Commissione può operare collegialmente anche con l'uso di strumenti telematici.
3. La Commissione, all'atto dell'insediamento, predetermina i criteri per la valutazione dei candidati, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 9 del Regolamento in materia di chiamate citato in premessa. Le determinazioni di cui al presente comma sono comunicate immediatamente al responsabile del procedimento che ne cura la pubblicità sul sito web dell'Ateneo.
4. La Commissione procede poi alla valutazione della produzione scientifica, delle pubblicazioni, dell'attività didattica e dei titoli dei candidati; esprime quindi per ciascun candidato un giudizio collegiale sul quale è fondata la valutazione comparativa.
5. Al termine della valutazione comparativa, la Commissione indica, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, il candidato selezionato per il proseguimento della procedura.
6. I lavori della Commissione non possono protrarsi per più di quattro mesi decorrenti dalla data di nomina da parte del Rettore.
7. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di due mesi, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro i termini della proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, annulla l'atto di nomina della Commissione e avvia le procedure per la costituzione di una nuova.

Accertamento della regolarità degli atti

8. Il Rettore con proprio decreto accerta, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità degli atti, costituiti dai verbali delle singole riunioni e dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti, e riporta il nome del candidato selezionato dalla Commissione per il proseguimento della procedura. Tale decreto, unitamente ai predetti atti, è trasmesso immediatamente al Direttore del Dipartimento che ha proposto il bando, per la chiamata. Non si farà luogo alla chiamata del vincitore in caso di mancata deliberazione della relativa proposta da parte del Consiglio del Dipartimento proponente ovvero della successiva approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
9. Nel caso in cui riscontri irregolarità, il Rettore invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per la conclusione dei lavori.
10. La relazione riassuntiva è resa pubblica sul sito web dell'Ateneo.

Art. 8
Chiamata

1. La proposta di chiamata è disciplinata dall'art. 10 del Regolamento in materia citato in premessa. Essa è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9
Nomina

1. La nomina è disposta con decreto rettorale, verificati l'esistenza delle disponibilità finanziarie necessarie e il rispetto delle disposizioni normative per il reclutamento presso le Università. La nomina ha effetto dal 1° novembre successivo; il Consiglio di Amministrazione tuttavia, con deliberazione motivata, può delegare il Rettore a posporla non oltre il 1° novembre dell'anno seguente ovvero anticiparla, anche su richiesta del dipartimento proponente in caso di attività didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno accademico.
2. Il decreto di cui al comma 1 è comunicato tempestivamente ai soggetti interessati e al Ministero competente.
3. Il nominato è invitato a presentare a questa Università, entro 30 giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio, le dichiarazioni sostitutive e/o la documentazione richiesta dalla normativa vigente in materia.

Art. 10
Diritti e doveri del chiamato
Trattamento economico e previdenziale

1. I diritti e i doveri del chiamato sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato giuridico del personale docente.
2. Ai docenti chiamati sarà applicato il trattamento economico e previdenziale previsto dalle leggi che regolano la materia.

Art. 11
Trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari

1. I dati personali forniti dai candidati sono trattati dall'Università degli Studi di Genova – Area Personale – Servizio Personale Docente – ai sensi del Regolamento di cui al D.R. n. 198 dell'11.7.2001.
2. La comunicazione dei dati personali ad altri soggetti pubblici è ammessa ai sensi dell'art. 19 del D.Leg.vo 20.6.2003, n. 196 e dell'art. 8 del D.R. n. 198 dell'11.7.2001.
3. Ai sensi dell'art. 20 del D.Leg.vo 30.6.2003 n. 196, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari forniti dai candidati è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici con il Regolamento di cui al D.R. n. 165 del 12.4.2006.

Art. 12
Pubblicità

1. Il presente decreto è reso disponibile sui siti web dell'Ateneo (<http://www.unige.it/concorsi>), del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dell'Unione Europea.

Art. 13
Rinvio circa le modalità di espletamento della procedura

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando, si applicano le disposizioni legislative, regolamentari e statutarie citate in premessa, nonché le leggi vigenti in materia di reclutamento di personale presso le Università.

Genova, 14 DIC. 2017

Responsabile del procedimento: Francesco CASSETTA



IL RETTORE

A handwritten signature in blue ink, likely of the Rector, written over the text 'IL RETTORE'.